

SCIA: dal Ministero le prime istruzioni operative

Precisate le modalità applicative con riferimento alle procedure di avvio di alcune attività regolamentate

/ Roberta VITALE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3637 del 10 agosto 2010, ha fornito alcune prime indicazioni operative sulla nuova segnalazione certificata di inizio attività (c.d. "SCIA"), introdotta dall'art. 49 comma 4-bis del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010).

In merito, si segnala che, con la nuova formulazione dell'art. 19 della L. 241/90, la SCIA ha sostituito, per le fattispecie previste dal predetto articolo, gli strumenti della **denuncia di inizio attività** (c.d. DIA), che a sua volta aveva preso il posto della **comunicazione di inizio attività** (c.d. CIA).

In base alla nuova procedura, è sostituito da una **segnalazione dell'interessato** ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, incluse le domande per le iscrizioni in Albi o Ruoli richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (salvo per alcune eccezioni prescritte dalla normativa stessa).

Con la SCIA, l'attività può essere iniziata **immediatamente** dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.

I controlli amministrativi, atti ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività, sono svolti successivamente.

La presentazione della segnalazione dà il via all'attività

Premesso quanto sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico, rimandando ad un prossimo intervento per "più complete e meditate istruzioni", ha delineato le modalità applicative del regime SCIA con riferimento alle procedure di avvio di alcune attività regolamentate. Nello specifico, sono state considerate le seguenti attività:

- attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizie

e facchinaggio;

- attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere;

- attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio, il Ministero ha precisato, in particolare, che la SCIA potrà essere presentata **contestualmente** alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall'art. 11, comma 8, del DPR 581/95 (ai sensi del quale, l'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda, tale termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici).

Poi, sulle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, il Ministero ha chiarito che "fino alla data di applicazione delle disposizioni emesse ai sensi dell'art. 80" del DLgs. 59/2010 (relativo al decreto attuativo disciplinante le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli annessi alle attività predette, nonché le nuove procedure di iscrizione), i soggetti che intendono iniziare *ex novo* una di queste attività dovranno presentare la SCIA. In mancanza, non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli/elenchi. Inoltre, l'eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell'attività determinerà la **cancellazione della posizione** iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.

Infine, con riferimento alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero ha specificato che, nei casi in cui la disciplina di settore richiami la DIA, questa è da intendersi sostituita dalla SCIA, salvo nelle ipotesi in cui, ai fini dell'avvio dell'attività, la disciplina non preveda **strumenti di programmazione**. In questo caso, resta ferma la necessità dell'**autorizzazione**.